



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE Area: POLITICHE DEL PERSONALE DEGLI ENTI E AZIENDE SUB-REGIONALI		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021 - 2022 - 2023 formulata dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA LAZIO). Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.			
_____ (ROSSI MARCO) (JORI PAOLO) (D. BASILE) (L. F. NAZZARO) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORO E NUOVI DIRITTI, SCUOLA E FORMAZIONE, POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE, PERSONALE <div style="text-align: right;"> _____ (Di Berardino Claudio) L'ASSESSORE </div>		
DI CONCERTO	TRANS. ECOLOG. E TRASF. DIGITALE (AMB. E RISORSE NAT.LI, ENERGIA, AGENDA DIGITALE E INVEST. VERDI) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> _____ (Lombardi Roberta) L' ASSESSORE </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> _____ IL DIRETTORE </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> _____ IL DIRETTORE </div> </div>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO <div style="text-align: right;"> _____ (MARCO MARAFINI) </div>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione _____	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021 – 2022 – 2023 formulata dall'Agazia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA LAZIO). Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale, di concerto con l'Assessore alla Transizione ecologica e Trasformazione digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e, in particolare, l'articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie ed enti pubblici dipendenti dalla Regione;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 *"Legge di contabilità regionale"*;
- VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *"Regolamento regionale di contabilità"*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: *"Legge di stabilità regionale 2022"*;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli,*

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA** la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024;
- VISTA** la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, recante: “*Istituzione dell’Agenzia per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)*” e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante: “*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*”;
- VISTO** l’art. 8, comma 2, della citata legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, come modificato dall’art. 18 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, il quale prevede che gli Enti e le Agenzie *sub*-regionali sono sottoposti all’osservanza degli indirizzi della Giunta regionale in materia di politiche del personale;
- VISTO** l’articolo 39, commi 1 e 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni concernente l’obbligo anche per le regioni e gli Enti regionali della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l’art. 35, comma 4, primo periodo, con il quale si stabilisce che le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata ai sensi del succitato art. 39 della Legge n. 449/1997;
- VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante, “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e *ss.mm.ii* ed in particolare:
- l’art. 22, comma 15, come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del decreto legge n 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020,

n. 8, il quale prevede che *“per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”*;

- l'art. 20, comma 3, il quale dispone che le PP.AA. – ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale ed ai soli fini di cui ai commi 1 e 2 - possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28;

VISTO l'art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007), così come introdotto dall'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede l'obbligo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 25 del 2014 secondo cui la base di riferimento per il contenimento delle spese di personale è la media cristallizzata della spesa sostenuta nel triennio 2011 – 2013;

VISTO l'art. 1, comma 557-*ter* della citata legge n. 296/2006, il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applicano le misure previste dall'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14 bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare il comma 5 nella parte in cui dispone che *“a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”*;

- RICHIAMATO** quanto formulato dalla Corte dei Conti nell'adunanza dell'11 giugno 2019 N. 17/SEZAUT/2019/QMIG secondo cui *“I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all'art. 14-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2019, il riferimento “al quinquennio precedente” è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni”*;
- VISTO** l'art. 3, comma 5-ter del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo cui alle regioni e agli enti locali si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di competenza dello stesso;
- VISTO** l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante: *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO** l'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 01/01/2012, di procedere, annualmente, alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- VISTO** l'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 75/2017 il quale, ai commi 2 e 3, stabilisce rispettivamente che:
2. *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2)*;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (comma 3);

VISTO

il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, adottato in attuazione dell'art. 6 ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 recante le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*”, (in GU Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018) il quale, tra l'altro, stabilisce che nei piani di fabbisogno di personale (PTFP), la consistenza della dotazione organica espressa in termini finanziari si risolve in un valore di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP, riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2011, n. 440 con la quale la Regione Lazio ha invitato gli Enti regionali al puntuale rispetto dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

CONSIDERATO

che, anche in relazione alle linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale del Lazio con la suddetta DGR n. 440/2011, il piano triennale dei fabbisogni di personale, deve essere aggiornato annualmente al fine di procedere alle necessarie assunzioni per le esigenze dell'Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili;

RILEVATO

che la citata DGR n. 440/2011 ha disposto, inoltre, che gli Enti strumentali della Regione, prima di adottare ogni atto inerente le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale devono essere autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria della Direzione regionale competente in materia di Personale e che in caso di mancato adempimento si produrranno gli effetti di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 nei confronti del Dirigente responsabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 con riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale di ARPA LAZIO n. 167 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto “*Rimodulazione della dotazione organica dell'Agenzia*”, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 156 del 23 marzo 2021, la quale prevede n. 116 dirigenti e n. 688 unità di comparto per complessive n. 804 unità di personale, per una spesa potenziale massima pari a euro 38.349.962/00;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA LAZIO n. 158 del 21 dicembre 2021 concernente: *“adozione piano triennale del fabbisogno di personale anni 2021 – 2023”*;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella suindicata deliberazione di ARPA LAZIO n. 158 del 2021 secondo cui:

- *“alla data di adozione del presente provvedimento è coperto con il personale di ARPA LAZIO a tempo determinato e a tempo indeterminato poco più della metà dei posti presenti in dotazione organica, con un conseguente fabbisogno da coprire in tutti i ruoli, categorie e profili professionali sia di tipo tecnico che amministrativo”*;
- *“è necessario implementare la dotazione di personale mediante l’adozione di tutte le misure consentite dalla vigente normativa, dall’utilizzo di graduatorie vigenti dei pubblici concorsi espletati da Arpa Lazio e da altri enti, tenendo altresì conto delle facoltà previste dall’art. 20 comma 1 (stabilizzazione)”*;
- *non vi sono, allo stato attuale, situazioni di soprannumero nella dotazione organica né eccedenze di personale”*;
- risultano assolti tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999;
- la media cristallizzata da porre a base di riferimento per il contenimento delle spese di personale, ai sensi dell’art. 3, comma 5 bis, del decreto legge n. 90 del 2014 sopracitato è pari a euro 28.563.781/00;
- il costo complessivo del personale sostenuto da ARPA LAZIO n. 2020 certificato nel conto annuale e asseverato dal Collegio dei Revisori (verbale n. 15 del 3 novembre 2021) è pari a euro 25.596.569;
- la stima di spesa per il lavoro flessibile relativa al 2021, pari a euro 1.311.379/73 rientra nel limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, determinato da ARPA LAZIO in euro 2.207.292/49;

RILEVATO che, ai sensi della citata deliberazione di ARPA LAZIO n. 158 del 21 dicembre 2021

- sussiste presso ARPA LAZIO un’unità di personale di comparto con rapporto di lavoro flessibile avente i requisiti previsti per la stabilizzazione dall’art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017 sopraindicato;
- il costo stimato per la stabilizzazione sopraindicata ammonta a euro 31.552/00 e non rileva ai fini delle assunzioni previste per il 2021;
- dal budget assunzionale calcolato per l’anno 2020 pari a complessivi euro 1.266.391/84 - approvato da ARPA LAZIO con deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 - residua un budget assunzionale non utilizzato pari a euro 266.317/81 di cui euro 103.643/43 derivanti da mancate assunzioni autorizzate ma non effettuate;
- per l’anno 2021 il budget assunzionale calcolato da ARPA LAZIO ammonta a complessivi euro 586.980/40 di cui euro 320.662/59 per cessazioni previste per l’anno 2021 ed euro 266.317/81 per residuo budget assunzionale anno 2020;
- che il costo complessivo di n. 16 assunzioni previste per l’anno 2021, indicato nel Riepilogo Assunzioni Anno 2021 contenuto nell’Allegato 2 della citata deliberazione di ARPA LAZIO n. 158 del 2021 è pari a 586.052/16 e pertanto rientra nel limite del budget assunzionale previsto il 2021;

- che il computo del costo delle previste assunzioni è stato calcolato utilizzando i parametri recati dalle Linee di indirizzo ministeriali di cui al decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 27.12.2019 (valore economico del trattamento fondamentale dello stipendio e degli oneri a carico dell'Ente);

PRESO ATTO

- del Prospetto Analitico del Piano delle Assunzioni ARPA LAZIO 2021/2023 (Allegato n. 2 della citata deliberazione n. 58 del 2021) che prevede, per l'anno 2021, n. 16 assunzioni per un complessivo pari a euro 586.052/14;
- di quanto contenuto nella deliberazione di ARPA LAZIO n. 158 del 2021 che specifica il numero delle unità da assumere con riferimento al budget dell'anno 2021, per un onere annuo complessivo pari a 586.052/16 di cui:
 - n. 2 unità dirigenziali a tempo indeterminato, da assumere facendo ricorso a graduatorie pregresse relative a procedure già autorizzate, per un totale di € 120.380,46;
 - n. 3 unità cat. D – collaboratore tecnico- professionale. da assumere mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato per un totale di €103.634,43;
 - n. 5 unità cat. D – collaboratore tecnico-professionale da assumere facendo ricorso a graduatorie pregresse relative a procedure già autorizzate, per un totale di € 172.724,05;
 - n. 6 unità cat. C- assistente tecnico da assumere facendo ricorso a graduatorie pregresse relative a procedure già autorizzate, per un totale di € 189.313,20;
- che la spesa complessiva prevista per le assunzioni delle suddette n. 16 unità di personale per l'anno 2021 rientra nei limiti del budget assunzionale previsto per il medesimo anno;

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, le assunzioni obbligatorie *ex lege* n. 68/99 sono escluse dalle limitazioni del *turn over* ai fini della copertura delle quote d'obbligo, come peraltro confermato da un consolidato principio espresso anche dalla giurisprudenza contabile, con parere reso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti siciliana in sede consultiva, deliberazione n. 49/2011/SS.RR./PAR;

PRESO ATTO

del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti di ARPA Lazio - verbale n. 1 del 18 gennaio 2022 - sull'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (periodo 2021 – 2023) approvato con la citata deliberazione n. 158 del 2021;

VISTA

la nota della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale prot. n. 288364 del 23 marzo 2022 avente ad oggetto “Deliberazione Arpa n. 158/2021 recante: piano triennale del fabbisogno di personale anni 2021 – 2023”;

VISTA

la nota prot. n 301101 del 25 marzo 2022 con la quale la Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio ha attestato che i bilanci di previsione e i rendiconti di ARPA LAZIO risultano regolarmente approvati e non ci sono osservazioni da formulare rispetto alla conformità dei documenti contabili alle disposizioni del D.lgs. n. 118/2011 e della l.r. 11/2020;

VISTA la nota prot. n.404482 del 26.04.2022 con la quale la Direzione Regionale Ambiente comunica il proprio nulla-osta al prosieguo di quanto disposto con la Deliberazione Arpa n. 158/2021;

RITENUTO pertanto, che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della presa d'atto della istanza presentata ARPA LAZIO con la su citata Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021 – 2022 – 2023 ai fini dell'autorizzazione a porre in essere, nel corrente anno, gli atti necessari per il reperimento del personale previsto nell'annualità 2021 mediante l'espletamento delle procedure disciplinate dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate,

1. di prendere atto dell'istanza avanzata da ARPA LAZIO con la deliberazione del Direttore Generale n. 158 del 21 dicembre 2021 concernente: “*adozione piano triennale del fabbisogno di personale anni 2021 – 2023*”, con particolare riferimento alle assunzioni programmate per l'anno 2021;
2. di autorizzare ARPA LAZIO a procedere al reclutamento del personale - limitatamente all'annualità 2022 con riferimento alle assunzioni programmate per l'anno 2021 - mediante l'utilizzazione del relativo budget assunzionale, in conformità alle norme vigenti e a quanto previsto nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale adottato con la sopra citata deliberazione n. 158 del 2021;
3. di prevedere che, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale, ARPA LAZIO potrà procedere per l'annualità 2022 al reclutamento di complessive n. 16 unità di personale per una spesa totale di euro 586.052/14 di cui:
 - n. 2 unità dirigenziali a tempo indeterminato, da assumere facendo ricorso a graduatorie pregresse relative a procedure già autorizzate, per un totale di € 120.380,46;
 - n. 3 unità cat. D – collaboratore tecnico- professionale. da assumere mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per un totale di €103.634,43;
 - n. 5 unità cat. D – collaboratore tecnico- professionale da assumere facendo ricorso a graduatorie pregresse relative a procedure già autorizzate, per un totale di € 172.724,05;
 - n. 6 unità cat. C – AT perito chimico da assumere facendo ricorso a graduatorie pregresse relative a procedure già autorizzate, per un totale di € 189.313,20;
4. di prendere atto che l'acquisizione del personale sopra indicato per l'anno 2022 comporta per ARPA LAZIO un onere complessivo annuo pari ad euro 586.052/16 che rientra nel limite del *budget* del personale assegnato all'Ente pari ad euro 586.980/40;
5. di stabilire che il residuo importo di euro 928,26 viene riportato sul budget del personale per l'anno 2022;

6. di autorizzare ARPA LAZIO a stabilizzare un'unità di personale di comparto con rapporto di lavoro flessibile avente i requisiti previsti per la stabilizzazione dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sopraindicato;
7. di invitare ARPA LAZIO a sottoporre alla approvazione della Giunta regionale le ulteriori misure inerenti all'acquisizione di risorse umane previste dalla programmazione triennale del fabbisogno 2021/2023, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 30 settembre 2011.

Il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul portale *web* della Regione Lazio - sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).